

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII

Prot. 49770 del 25.05.07

Oggetto: quesito su dossi. Riferimento nota del 15 marzo 2007.

Con riferimento alle problematiche esposte con le note in riscontro si premette quanto segue.

I rallentatori di velocità sono ricompresi tra la segnaletica complementare di cui all'articolo 42 al comma 2 del nuovo codice della strada decreto legislativo n. 285/1992, e sono trattati in dettaglio dell'articolo 179 del connesso regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R 495/1992. I particolari dossi artificiali di cui al medesimo articolo 179 comma 4 devono rispettare le prescrizioni di impiego di cui al successivo comma 5; essi pertanto possono essere posti in opera solo su strade residenziali nei parchi pubblici e privati nei residence ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati; ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono interi gli itinerari preferenziali dei vicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento. Essi possono essere costituiti da elementi in rilievo prefabbricato o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso, nelle dimensioni previste dall'articolo 179 comma 6; in particolare le modulazioni della pavimentazione devono avere altezza non superiore ai 7 centimetri e larghezza non inferiore ai 120, e possono essere impiegati con limiti di velocità non superiore ai 30 chilometri all'ora; trattandosi di segnaletica complementare, tutti tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario, a norma dell'articolo 179 comma 9; quelli prefabbricati devono essere inoltre approvati da questo Ministero. Ciò premesso in assenza di informazioni circa l'esistenza della prescritta ordinanza istitutiva e delle relative motivazioni e circa le caratteristiche tecniche dimensionali dei manufatti e della relativa approvazione come prescritta, da quanto dato da capire dalla documentazione fotografica prodotta non è possibile stima si circola rispondenza dei manufatti in oggetto al dettato dell'articolo 179 del regolamento. Qualora le strade interessate dall'installazione siano ricomprese tra gli itinerari di attraversamento del centro abitato, o siano percorse da vicoli di soccorso, di polizia di emergenza, o da linee di trasporto pubblico, in difetto in carenza della motivazione propedeutico e a alla relativa ordinanza di posa in opera ne deve essere disposta la rimozione. In caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, il loro permanere in opera può infatti dar luogo responsabilità in capo a chi ne ha disposto l'installazione o chi non ne ha disposto la rimozione.

Si resta disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Direttore Generale
Dott. ing. a Sergio Dondolini